

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ALL'APERTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29.07.2019

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione e da quanto previsto dallo Statuto comunale, disciplina le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, di trattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di pubblica sicurezza), nonché ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
3. L'adozione di detto regolamento ha lo scopo di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali i pubblici esercizi, così come definiti nell'art. 2, possono effettuare lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione delle norme ivi stabilite.

Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo, sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici, anche mediante l'impiego di un Disk Jockey nei Pubblici esercizi, nelle diverse e consentite attività (attività di artigianato; di servizio nel settore alimentare, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica), è soggetta alla presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997. Altrimenti, si deve presentare l'autorizzazione per impatto acustico.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni religiose, ed altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, fatto salvo l'integrale rispetto delle prescrizioni, anche in termini di orari, che il Comune definirà in relazione ad ogni singolo evento-manifestazione.
3. Nei pubblici esercizi, destinati alla sola somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, etc.), l'esercente può fornire anche, un diverso servizio di musica o di spettacolo (piccoli trattenimenti), purché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessario la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.
4. Sono considerati "*piccoli trattenimenti*", le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l'utilizzo di apparecchiatura "KARAOKE" e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità ed accessorietà presso pubblici esercizi. Dette attività, infatti, hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale. Anche per i "*piccoli trattenimenti*" trova applicazione l'obbligo di documentazione dell'impatto acustico

ai sensi del DPR 227/2011, come prevista al comma 1°, oppure, nei casi consentiti, la dichiarazione sostitutiva.

5. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

6. Il presente regolamento disciplina inoltre la diffusione di musica a mezzo radio, TV o impianti stereo.

Art. 3 - Diffusione di musica d'allietamento

1. Le attività di allietamento, con musica di sottofondo, sono consentite, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, proveniente da sorgenti sonore fisse o mobili, come previsto dal DPR 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla L. 447/1995, oltre che nel rispetto degli obblighi previsti all'articolo 2 (documentazione di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva), con le seguenti modalità:

a) *Allietamento con apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale*: durante l'orario di apertura del pubblico esercizio (ma mai oltre le ore 24.00), purché le emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalle normative tecniche, anche comunali, vigenti in materia e comunque rimangano confinate all'interno dell'esercizio stesso.

b) *Allietamento con diffusione della musica all'esterno del locale, anche con le caratteristiche di musica di sottofondo*: è consentita tutto l'anno e può avvenire, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia (compresi i "limiti comunali"), nei seguenti orari: - dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - dalle ore 17.00 alle ore 23.00 (venerdì e sabato: sino alle ore 24.00).

Art. 4 - Caratteristiche dei locali e modalità d'esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) *Afflusso delle persone*: E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) *Capienza del locale*: E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) *Utilizzo degli spazi*: L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) *Ingresso gratuito*: L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) *Divieto di maggiorazione dei prezzi*: E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) *Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*: L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui alle lettere d) ed e).

2. Le attività di allietamento con piccoli trattenimenti musicali senza ballo sono consentite, nel rispetto della tutela dell'ambiente esterno ed abitativo, per la

salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, con le seguenti modalità:

- a) Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, ovvero di superficie lorda al chiuso non superiore ai 200 mq., con esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno del locale, senza amplificazione, purché le emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalle norme vigenti in materia (compresi i "limiti comunali"), oppure con apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, previa presentazione di valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo regionale: nei seguenti orari: - dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - dalle ore 17.00 alle ore 23.00 (venerdì e sabato: sino alle ore 24.00).
- b) Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo effettuati all'esterno del locale, con apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, previa presentazione della dovuta certificazione nei seguenti orari: - dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - dalle ore 17.00 alle ore 23.00 (venerdì e sabato: sino alle ore 24.00).

Art. 5 - Sistema autorizzativo dell'allietamento e Piccoli Trattenimenti musicali senza ballo

1. Le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 persone, di cui all'art. 3, sono liberamente programmate dal titolare del pubblico esercizio, secondo le prescrizioni ivi stabilite e nei limiti di cui all'articolo 3.

2. Per l'esercizio delle attività, ai sensi del D.L. 9 febbraio 212 n. 5, non è necessario alcun adempimento, tranne la presentazione all'Ufficio competente di una relazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale, così come disposto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227.

Art. 6 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza e inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento, il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui sopra, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzioni incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al Decreto Ministeriale 16 Febbraio 1982, punto 83.

2. Le attività di cui al comma 1 debbono ritenersi, altresì, escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 80 t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. E' fatto, comunque, salvo l'esercizio da parte della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'Articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'Art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia d'inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, compresa quella comunale.

Art. 7 - Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all'aperto

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali da enti pubblici, enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all'aperto, è soggetto, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, alla sola comunicazione, purché:

- non delimitate da nessuna recinzione, come fiorire transenne etc., che possa precludere il libero transito degli astanti;
 - prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune etc.;
 - prive di apparecchiature o strutture e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico, non è assoggettato all'art. 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. La comunicazione deve essere presentata, perentoriamente, almeno quindici giorni prima della manifestazione.
3. Nella comunicazione deve essere indicato quanto segue:
- ✓ denominazione, sede legale, codice fiscale dell'ente, associazione, comitato, partito politico promotore;
 - ✓ dati anagrafici, qualifica e codice fiscale del richiedente;
 - ✓ la tipologia del trattenimento, il numero, le giornate e gli orari degli eventi;
 - ✓ l'ubicazione del trattenimento.

La medesima comunicazione dovrà essere corredata da: - documentazione relativa alla idoneità statica delle strutture allestite; - dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati; - approntamento e idoneità mezzi antincendio; - copia di un documento in corso di validità.

4. Qualora non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, in relazione all'assetto delle aree di svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere acquisita la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può sempre imporre limitazioni all'orario ed allo svolgimento dei trattenimenti.

Art. 8 - Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico Messa in regola degli esercizi non a norma.

1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 15, dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 e dalla Legge regionale nr. 13/2001) gli esercizi pubblici, di cui all'art. 2, devono essere in regola con la certificazione di impatto acustico che, a seconda della rumorosità prodotta, potrà essere una documentazione di previsione impatto acustico o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 9 - Riduzioni e Deroghe

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze d'interesse pubblico e di salvaguardia all'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

2. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPA LOMBARDIA o di altro ente accertatore, relativo all'esito dei rilievi fonometrici, sia evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare), generato dagli avventori dell'esercizio, escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività, al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare, ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore ed al R.D. 18/6/1931 n. 773 ed al relativo regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n. 635 e alla legge regionale 12/02/2002, n. 3.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, che riguardano gli orari degli spettacoli dei pubblici esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 11 - Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000, ad ogni violazione del presente regolamento, che non costituisce reato o non prevista da altre norme di legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- pagamento in misura ridotta di €. 300 per le violazioni degli obblighi previsti all'art. 3 e art. 4 comma 1;
- pagamento in misura ridotta di €. 400 per le violazioni degli obblighi previsti all'art. 4 comma 2;
- pagamento in misura ridotta di €. 500 per le violazioni degli obblighi previsti all'art.8 comma 2;
- pagamento in misura ridotta di €. 250 per tutte le altre violazioni.

2. Resta fermo il potere del Comune di inibire la prosecuzione dell'attività posta in essere in violazione degli obblighi del presente Regolamento.

3. Agli esercizi commerciali non in regola con la certificazione di impatto acustico sarà disposta la sospensione dell'attività complementare in difetto sino al tempo necessario per la sua regolarizzazione.

4. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dalle procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni, di cui ai precedenti punti, non si applicano ai concerti e ai trattenimenti musicali dal vivo, svolti nell'ambito di manifestazioni pubbliche, nelle aree allo scopo destinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, verrà pubblicato per n. 15 giorni all'Albo Pretorio on line ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Il presente regolamento viene inviato alle "forze dell'ordine" (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), al fine di vigilare sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.